CAMERA DEI DEPUTATI N. 3426

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 novembre 1961 *(Stampato n. 1676)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

—

Istituzione di una Università statale in Calabria

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 novembre 1961

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, è istituita l'Università per la Calabria con la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, limitatamente ai corsi di laurea in fisica, in matematica, ed al biennio propedeutico d'ingegneria, nella città di Catanzaro; la Facoltà di agraria con i corsi di laurea in scienze agrarie ed in scienze forestali nella città di Cosenza; la Facoltà di architettura nella città di Reggio Calabria.

Il Rettorato dell'Università ha sede a Catanzaro.

L'Università per la Calabria è da intendersi compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sulla

istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

ART. 2.

Nell'anno accademico 1962-63 si svolgerà, nelle Facoltà dell'Università di nuova istituzione, soltanto il primo anno dei rispettivi corsi di laurea. I corsi successivi avranno progressivamente attuazione negli anni accademici seguenti.

ART. 3.

I ruoli organici del personale insegnante ed assistente assegnato alla Università per la Calabria, sono determinati dalle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge.

I posti previsti dalle tabelle medesime sono portati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.

La ripartizione dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Facoltà tra le cattedre e gli istituti scientifici che le costituiscono è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

All'assegnazione del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario, si provvede con le attuali dotazioni organiche dei rispettivi ruoli e secondo le disposizioni legislative vigenti.

ART. 4.

Per costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici del Rettorato e delle Facoltà, ivi compresi gli stabilimenti annessi, quali collegi, case dello studente, nonchè per l'arredamento e le attrezzature scientifiche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla predetta Università mutui fino all'ammontare di lire 3 miliardi e 400 milioni estinguibili in non oltre trentacinque anni al saggio vigente al momento della concessione.

La somministrazione dei mutui sarà effettuata in relazione al fabbisogno su domanda dell'Università, corredata dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di stati di avanzamento di lavori, vistati dal Genio civile, o di piani di acquisto.

Gli interessi maturati sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammor-

tamento saranno capitalizzati al saggio di concessione dei mutui.

Sull'ammontare dei mutui lo Stato corrisponderà un contributo annuo costante per trentacinque anni nella misura del 5 per cento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario in cui avrà inizio l'ammortamento; tale contributo sarà devoluto direttamente alla Cassa depositi e prestiti.

La quota delle annualità di ammortamento non coperta dal contributo statale sarà assunta e garantita da un Consorzio costituito dalle tre provincie della Calabria e dai tre Comuni sedi di Facoltà; il relativo onere farà carico per una metà alle tre provincie e per l'altra metà ai tre Comuni interessati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato, sui mutui previsti dal presente articolo.

Le tre provincie della Calabria ed i tre Comuni sedi di Facoltà sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni.

I provvedimenti di concessione dei mutui sono esenti dalla tassa di concessione governativa di cui al n. 199 della tabella allegato *A* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Per le opere edilizie più urgenti, nonché per le più immediate necessità dell'arredamento e delle attrezzature scientifiche, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

ART. 5.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di Facoltà sono esercitate per le Facoltà della nuova Università istituita con la presente legge da appositi Comitati tecnici, ciascuno composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte delle nuove Facoltà saranno aggregati ai rispettivi Comitati tecnici, i quali cesseranno dalle loro funzioni allorché alle Facoltà, cui essi furono preposti, risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Finché non potranno essere eletti, secondo le vigenti norme, i presidi delle varie Facoltà, i presidenti dei Comitati tecnici ne eserciteranno le funzioni.

La nomina dei presidenti dei Comitati tecnici è disposta dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge il Rettore dell'Università per la Calabria sarà eletto, a maggioranza di voti, dai componenti i Comitati tecnici di ciascuna Facoltà in adunanza collegiale e sarà nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Rettore, nominato ai sensi del precedente comma, ed i presidenti dei Comitati tecnici costituiranno il Senato accademico della Università.

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università per la Calabria è costituito secondo le norme legislative vigenti in materia.

Del Consiglio di amministrazione medesimo, oltre i rappresentanti della Provincia, della Camera di commercio, industria e agricoltura e del Comune in cui ha sede il Rettorato, fanno parte i rappresentanti delle Provincie, delle Camere di commercio, industria e agricoltura e dei Comuni in cui hanno sede le altre Facoltà.

ART. 8.

Alla spesa di lire 600 milioni per le più urgenti opere edilizie e per le più immediate necessità dell'arredamento e delle attrezzature scientifiche, si provvede con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.

Alla spesa di lire 224.200.000 per i nuovi posti di professore di ruolo e assistente ordinario si provvederà, nell'esercizio finanziario 1961-62, mediante utilizzazione di quota parte delle somme destinate all'istruzione superiore sui fondi accantonati relativamente all'esercizio medesimo, per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

Gli stanziamenti non impegnati per l'esercizio finanziario 1961-62 possono essere utilizzati anche negli esercizi successivi.

Alla spesa per il contributo di funzionamento si provvederà con gli ordinari stan-

ziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*

RUOLI ORGANICI
DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

		Posti di ruolo
Facoltà di scienze	N.	12
Facoltà di architettura	»	8
Facoltà di agraria	»	18
Totale . . .	N.	38

TABELLA *B*

RUOLI ORGANICI
DEL PERSONALE ASSISTENTE

		Posti di ruolo
Facoltà di scienze	N.	24
Facoltà di architettura	»	12
Facoltà di agraria	»	18
Totale . . .	N.	54